

**AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO
SANITARIO DI CASTELLANZA**

REGOLAMENTO

*in materia di servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano
Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate,
Olgiate Olona e Solbiate Olona*

Sommario

Premessa normativa	6
Parte Prima	8
PRINCIPI GENERALI	8
Articolo 1	8
Oggetto.....	8
Articolo 2	8
Finalità	8
Articolo 3	9
Finalità dei servizi sociali	9
Articolo 4	9
Informazione	9
Articolo 5	10
Definizioni	10
Articolo 6	10
Destinatari e priorità di accesso	10
Articolo 7	11
L'accesso alla rete dei servizi.....	11
Articolo 8	12
Attivazione su domanda	12
Articolo 9	12
Attivazione d'ufficio.....	12
Articolo 10	13
Istruttoria e valutazione del bisogno.....	13
Articolo 11	13
Esito del procedimento.....	13
Articolo 12	14
Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....	14
Articolo 13	14
Il Progetto personalizzato assistenziale	14
Articolo 14	15
Valutazione multiprofessionale socio-sanitaria	15
Articolo 15	15
Cessazione presa in carico	15
Articolo 16	16
Forme di tutela	16

Parte Seconda.....	17
INTERVENTI E SERVIZI D'AMBITO	17
Articolo 17	17
Gli interventi e i servizi d'ambito	17
Articolo 18	17
Informazione degli interventi e dei servizi d'ambito	17
Articolo 19	17
Modalità di accesso	17
Articolo 20	18
Attivazione.....	18
Parte Terza	19
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	19
Articolo 21	19
Compartecipazione al costo dei servizi	19
Articolo 22	19
Principi generali nell'individuazione della quota di.....	19
compartecipazione alla spesa	19
Articolo 23	20
Definizione della compartecipazione al costo dell'utenza	20
Articolo 24	20
Lista di attesa	20
Parte Quarta	21
DISPOSIZIONI FINALI	21
Articolo 25	21
Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito	21
Articolo 26	21
Regolamentazione di altri servizi	21
Articolo 27	21
Abrogazioni	21
Articolo 28	21
Entrata in vigore	21
Allegato	22
TIPOLOGIE DI SERVIZI	22
Articolo 1	22
Interventi di sostegno economico ordinari/straordinari	22
Articolo 2	23
Trasporto per studenti disabili.....	23
Articolo 3	23

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)	23
Articolo 4	25
Pasti a domicilio	25
Articolo 5	26
Servizio di trasporto sociale	26
Articolo 6	27
Telesoccorso.....	27
Interventi relativi all'Area Minori e famiglie	28
Articolo 7	28
Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM).....	28
Articolo 8	29
Servizio di incontri protetti	29
Articolo 9	30
Progetti esercitazioni all'autonomia	30
Articolo 10	31
Servizio per l'inserimento lavorativo per persone disabili (SIL)	31
Articolo 11	31
Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per disabili	31
Articolo 12	33
Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone disabili	33
Articolo 13	35
Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani.....	35
Articolo 14	37
Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone anziane	37
Articolo 15	40
Integrazione di rette di servizi residenziali socio-educativi per minori.....	40
Interventi per l'area del disagio adulto.....	40
Articolo 16	40
Assistenza abitativa e housing sociale.....	40
Interventi per l'area scolastica.....	41
Articolo 17	41
Trasporto scolastico	41
Articolo 18	42
Mensa scolastica.....	42
Articolo 19	43
Servizi pre- e post-scuola	43
Articolo 20	44
Centri estivi.....	44

Articolo 21	45
Servizio di Asilo Nido comunale	45
Articolo 22	46
Servizio di Scuola per l'Infanzia	46

Premessa normativa

Il presente Regolamento è informato alla normativa vigente e, senza pretesa di esaustività, alla seguente siccome rilevante *ratione materiae*:

- Convenzione O.N.U. sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Costituzione della Repubblica Italiana;
- l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, rubricata "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" e la l. 5 giugno 2003, n. 131, rubricata "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";
- l. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- l. 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- l. 8 novembre 2000, n. 328, rubricata "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, rubricato "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59*";
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa*";
- d.P.R. 3 maggio 2001, rubricato "*Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003*";
- d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, rubricato "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001, rubricato "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie*";
- d.P.C.M. 29 novembre 2001, rubricato "*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*";
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, rubricato "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*";
- d.m. dell'Interno 31 dicembre 1983, rubricato "*Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale*";
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013, rubricato "*Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE*";
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, rubricato "*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*";
- d.m. 16 dicembre 2014, n. 206, rubricato "*Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";
- l.r. 20 marzo 1980, n. 31, rubricata "*Diritto allo studio – Norme di attuazione*";

- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, rubricata *“Politiche regionali per la famiglia”*;
- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, rubricata *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”*;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, rubricata *“Politiche regionali per i minori”*;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”*;
- D.C.R. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del *“Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014” (PSSR)*;
- D.G.R. 15 dicembre 2010, n. 983 di adozione del *Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020*;
- D.C.R. 9 luglio 2013, n. 78, rubricata *“Programma regionale di sviluppo della X Legislatura - (PRS)”*;
- D.G.R. 14 maggio 2013, n. 116, rubricata *“Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo”* e conseguenti provvedimenti attuativi;
- D.G.R. 18 luglio 2012, n. 3779, rubricata *“Determinazione in ordine alla sperimentazione del Fattore Famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012 modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)”*;
- D.G.R. 25 ottobre 2012, n. 4223, rubricata *“Attuazione della DGR 18.07.2012, n. 3779 “Determinazione in ordine alla sperimentazione del fattore famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012”: riparto delle risorse per la gestione della sperimentazione in ambito sociale e criteri per l’assegnazione delle risorse da destinare alla sperimentazione ambito sociosanitario”*;
- D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2941, rubricata *“Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”*;
- D.G.R. 6 marzo 2015, n. X / 3230, rubricata *“Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”*;
- D.L. 29 marzo 2016, n. 42 convertito in L. 26 maggio 2016, n. 89;
- D.M. 1 giugno 2016, n. 146;
- l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona;
- gli Statuti dei Comuni;
- i Regolamenti dei Comuni.

Parte Prima

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi, le modalità, per l'accesso alle prestazioni sociali assistenziali e socio-sanitarie, e i criteri guida per l'erogazione delle stesse, nell'Ambito Territoriale sociale assistenziale e socio-sanitario di Castellanza (da ora in avanti, Ambito).

2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, i Comuni dell'Ambito assicurano l'erogazione:

- a) dei servizi di propria competenza che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dai Comuni medesimi quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) – da garantire nel territorio comunale;
- d) dei servizi definiti dai Comuni medesimi attraverso i progetti personalizzati di cui all'art. 14, l. 8.11.2000, n. 328, o mediante le sperimentazioni di cui al successivo comma 5.

5. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

Articolo 2

Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti

Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale;
- devianza;

- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3

Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4

Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, i Comuni dell'Ambito garantiscono ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto

personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

2. L'Ufficio di Piano e l'Ente Capofila del Piano di Zona danno la più ampia informazione in merito agli interventi organizzati a livello di Ambito attraverso i propri siti e con materiali cartacei la cui affissione è demandata ai Comuni nella medesima forma prevista per i materiali istituzionali.

3. Gli uffici comunali provvedono, laddove richiesti, agli adempimenti conseguenti previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. e/o dalla normativa lombarda.

Articolo 5

Definizioni

1. Per la definizione di *ISEE*, *ISE*, *Scala di equivalenza*, *Prestazioni sociali*, *Prestazioni sociali agevolate*, *Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*, *Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*, *persone con disabilità media, grave o non autosufficienti*, *DSU*, si fa espresso rinvio al D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. e alla normativa lombarda.

2. Ai fini delle formule utilizzate per il calcolo della compartecipazione al costo dei servizi, si intende:

- %: percentuale di costo della retta a carico dell'utenza, espressa in termini assoluti (ad esempio: al valore di 0,12 corrisponde il 12%, e così di seguito);
- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE (o dell'indicatore eventualmente adottato a livello regionale) rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante;
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi o è tenuta alla corresponsione della sola *quota minima*;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *quota di compartecipazione al costo delle prestazioni*: è la quota del costo del servizio (o retta) che resta a carico dell'utente quale differenza tra la retta e l'integrazione riconosciuta dal Comune ai sensi del presente Regolamento;
- *quota minima di compartecipazione alla spesa*: è l'eventuale quota di compartecipazione da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- *quota massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio. Ove espresso in termini assoluti, si considera trasformato in valore percentuale ⁽¹⁾;
- *ISEE giornaliero*: è il valore dell'ISEE (o dell'indicatore eventualmente adottato a livello regionale) suddiviso per il numero di giorni dell'anno solare corrente.

Articolo 6

Destinatari e priorità di accesso

1. Accedono alla rete delle unità di offerta:

- a) i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea temporaneamente presenti;

⁽¹⁾ Ad esempio: un valore di 0,8 equivale all'80% del costo del servizio.

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni dell'Ambito;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito, anche minorenni, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta:

a) le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

b) le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: non autosufficienza dovuta all'età o a malattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata; patologie terminali e croniche invalidanti; infezione da HIV e patologie correlate; dipendenza; condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età; condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.

3. È comunque garantita l'erogazione delle prestazioni, di competenza comunale, che costituiscono livelli essenziali di assistenza.

Articolo 7

L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della l.r. n. 3/2008, della l.r. n. 34/2004 e del canone generale di cui all'art. 6 co. 4 della l. n. 328/2000, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;

- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;

- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 co. 2 della l. n. 241/1990.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

5. Al fine di regolare l'accesso alla prestazione, alla scadenza della validità dell'attestazione ISEE precedentemente prodotta, l'utente, per fruire di ulteriori agevolazioni, è tenuto a produrre nuova certificazione.

Articolo 9

Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10

Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11

Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del progetto personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse individuali, familiari, professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinate secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. Il Comune provvede alla convocazione dell'assistito o di chi ne ha la rappresentanza e di ogni altro soggetto che possa fornire un apporto significativo (altre amministrazioni coinvolte, soggetti della rete familiare e amicale, ente gestore, associazioni di volontariato, ecc.)

4. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

5. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

6. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

7. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

8. In ogni caso, gli effetti del progetto decorrono dal momento dell'istanza, segnalazione, comunicazione.

9. Laddove, in sede di elaborazione del progetto personalizzato, sorga un contrasto tra gli enti circa la rispettiva competenza, il Comune eroga comunque il servizio e si attiva, se necessario anche giudizialmente, per il recupero degli oneri eventualmente anticipati.

10. Con cadenza almeno annuale il Comune provvede alla convocazione dei soggetti che hanno sottoscritto il progetto per la verifica e l'eventuale aggiornamento del medesimo. L'aggiornamento è comunque disposto ogni volta che ne sorga la necessità, ovvero a seguito di richiesta dei soggetti firmatari.

Articolo 12

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13

Il Progetto personalizzato assistenziale

1. Costituisce principio generale nel rapporto con l'utenza la presa in carico globale della persona in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 3/2008, mediante la predisposizione di un progetto personalizzato assistenziale, anche ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000.

2. Il *progetto individuale per la persona in stato di bisogno* o *progetto globale di presa in carico* comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le

misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

3. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

4. Tale provvedimento costituisce il documento generale, in cui vengono altresì coordinati i diversi progetti e programmi specifici ⁽²⁾.

5. Nel progetto sono indicate:

- a) le esigenze di vita della persona in stato di bisogno;
- b) le risposte a tali bisogni, specificando le azioni e le prestazioni, anche sperimentali, messe in campo;
- c) le risorse territoriali, umane ed economiche.

6. Con specifico riferimento alle risorse economiche, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare l'effettiva natura della prestazione (socio-assistenziale, socio-sanitaria, ovvero a prevalenza comunque sanitaria), la possibilità di ottenere contributi o finanziamenti da altri enti, pubblici o privati.

7. Per gli oneri di natura socio-assistenziale delle prestazioni che non siano di competenza di altre amministrazioni, per i quali non siano ottenibili contributi o finanziamenti da parte di altri enti, e che non debbano essere erogati a titolo gratuito, l'Amministrazione definisce la compartecipazione al costo da parte dell'utente sulla base delle disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza del presente regolamento.

Articolo 14

Valutazione multiprofessionale socio-sanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere socio-sanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 15

Cessazione presa in carico

1. Il servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

⁽²⁾ Ad esempio, senza pretesa di esaustività: a) il progetto riabilitativo di cui al d.m. 7.05.1998, "*Linee-guida per le attività di riabilitazione*"; b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art. 12 e 13, l. 14.02.1992, n. 104; c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all'art. 2 ss., l. 12.03.1999, n. 68; d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla l. 21.05.1998, n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi socio-sanitari di cui alla l. 14.02.1992, n. 104, del sistema integrato previsto dalla l. 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all'allegato 1C, d.P.C.M. 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all'art. 24 della l. n. 328/2000, eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al d.P.R. 24.07.1996, n. 503.

Articolo 16

Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate, anche richiamando gli eventuali regolamenti in materia, circa le modalità e gli strumenti di tutela (istanze di revisione, presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, ecc.) attivabili presso gli uffici comunali.

Parte Seconda

INTERVENTI E SERVIZI D'AMBITO

Articolo 17

Gli interventi e i servizi d'ambito

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi d'ambito sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito distrettuale.

2. Gli interventi ed i servizi d'ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:

- *integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- *complementari* agli interventi erogati dal Comune e in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- *innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi d'ambito vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito.

4. Responsabile del procedimento di attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci è il responsabile dell'Ufficio di Piano o il responsabile dell'Ente Capofila, secondo le rispettive competenze.

Articolo 18

Informazione degli interventi e dei servizi d'ambito

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito.

Articolo 19

Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi d'ambito possono essere erogati con le seguenti modalità:
- a) *tramite bando*: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) *con richieste a sportello*: le persone possono fare richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento e dalle

risorse disponibili.

2. In entrambi i casi, l'utenza, o chiunque sia legittimato a presentare domande in nome e per conto della stessa, deve rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza o direttamente all'Ufficio di Piano/Ente Capofila, secondo le determinazioni dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

Articolo 20

Attivazione

1. Il servizio sociale comunale o l'Ufficio di Piano/Ente Capofila, secondo le rispettive competenze, verificata l'ammissibilità e l'esitabilità favorevole della domanda, in relazione alle risorse disponibili, attiva l'intervento richiesto dalla persona.

2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto del presente regolamento.

3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio dell'integrazione degli interventi d'ambito con l'eventuale progetto di presa in carico già elaborato dal servizio sociale. Il monitoraggio viene svolto utilizzando lo strumento professionale che si ritiene più idoneo, inviandone nota al responsabile.

Parte Terza

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 21

Compartecipazione al costo dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione al costo da parte dell'utenza.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti: a) dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE ⁽³⁾; b) dalla normativa regionale in materia; c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti del beneficiario moroso.

4. È ammessa l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni individuate nel progetto e/o di quelle assunte nei livelli essenziali di assistenza, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel massimo rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli, e purché i disagi siano compensati dalla ricerca di opzioni accettabili e dignitose.

5. Per l'integrazione di rette di servizi residenziali per anziani, disabili e minori, si rinvia integralmente alle regole contenute negli articoli a ciò dedicati.

Articolo 22

Principi generali nell'individuazione della quota di compartecipazione alla spesa

1. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilita in base alla normativa nazionale e regionale in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

⁽³⁾ Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

Articolo 23

Definizione della compartecipazione al costo dell'utenza

1. Ai fini della determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizzano modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di servizio, così come specificato nell'Allegato del presente regolamento.

2. Le soglie ISEE, almeno per i servizi d'ambito, sono concordate e definite a livello d'Ambito in sede di Assemblea dei Sindaci. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, annualmente la Giunta provvede a deliberare e/o aggiornare le tariffe dei servizi.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte dell'utenza e del Comune e un livello di vita dignitoso all'assistito e ai suoi familiari.

4. A tal fine, il Comune si riserva di disporre un'istruttoria al fine di determinare i costi medi del mantenimento e dell'assistenza delle persone con disabilità e anziane, anche acquisendo le informazioni dai soggetti di cui al precedente comma.

5. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico degli utenti, da disporsi con provvedimento del responsabile del settore, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

6. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

7. Le tariffe dei servizi sono comunicate agli utenti al momento della presentazione della domanda di accesso.

Articolo 24

Lista di attesa

1. Qualora il servizio sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso ai servizi, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- rischio sociale elevato;
- assenza di rete familiare ed amicale;
- famiglie monogenitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal servizio sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Parte Quarta

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea distrettuale dei Sindaci assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito.

2. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea distrettuale dei Sindaci propone la struttura della compartecipazione per quote di compartecipazione ovvero per quota da progressione lineare ed i livelli iniziali e finali dell'ISEE per ogni intervento e servizio.

3. I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, recepiscono le proposte dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci in base agli indirizzi del Piano di Zona triennale.

Articolo 26

Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 27

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

Allegato

TIPOLOGIE DI SERVIZI

Articolo 1

Interventi di sostegno economico ordinari/straordinari

Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, che si trovi in una condizione di grave disagio socio-economico.

2. Non può accedere agli interventi di sostegno economico l'utenza che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili di cui risulta proprietaria o sui quali vanta diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliari diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
- a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica dell'utenza inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'utenza o al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo, è determinato annualmente da ciascun Comune. Le giunte comunali possono, altresì, definire criteri per la determinazione del contributo e un limite massimo di contributo erogabile.

3. La concessione è vincolata all'elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato, cui l'utenza aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo, fra cui, di norma, viene inserito, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza e l'interruzione dell'integrazione retta o del contributo già percepito.

5. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo sei mesi.

Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo straordinario può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Ciascun Comune può fissare una soglia di accesso ai contributi straordinari, espressa in termini di valore ISEE massimo. Le giunte comunali possono, altresì, definire criteri per la determinazione del contributo e un limite massimo di contributo erogabile.

3. L'entità del contributo straordinario è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

Articolo 2

Trasporto per studenti disabili

1. È garantito con mezzi idonei il trasporto delle persone con disabilità alle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi prescolastici quali asili nido, ecc. e ai doposcuola, comprese le università, i corsi *post-lauream* e gli altri istituti di istruzione superiore, nel rispetto delle competenze comunali/provinciali sul punto.

2. Come previsto dall'art. 28, L. 30.03.1971, n. 118, il servizio di cui al comma 1 è erogato gratuitamente.

Articolo 3

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD) costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e adulto in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita.

2. Gli interventi che privilegiano l'ambito della vita quotidiana e il domicilio, non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all'interno di progetti personalizzati. La normativa della Regione Lombardia conferma altresì l'importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati alla popolazione.

Finalità

1. Il SAD è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Destinatari

1. Destinataria del SAD è l'utenza residente, domiciliata o dimorante nel territorio comunale, in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accede prioritariamente al SAD l'utenza non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate e che non ha una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della relativa rete familiare;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

Servizio SAD	
Formula da applicare	Tariffa = $\frac{(ISEE\ utenza - ISEE\ iniziale)}{(ISEE\ finale - ISEE\ iniziale)} \times 100$
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo orario del servizio a carico dell'utenza La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza prestate all'utente nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formula.

Articolo 4

Pasti a domicilio

Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti

Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone anziane (ultrassessantacinquenni) con ridotta autonomia funzionale e persone disabili incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

Servizio pasti a domicilio	
Formula da applicare	$\text{Tariffa} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times 100$
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo del pasto a carico dell'utenza La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formula.

Articolo 5

Servizio di trasporto sociale

Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento dell'utenza non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione, ecc.⁴, effettuato con mezzi dell'amministrazione comunale ovvero organizzato, coordinato o comunque facilitato dalla stessa, anche avvalendosi di soggetti del terzo settore, volontari, familiari, ecc.

2. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire, *in primis*, ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto, l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate.

Destinatari

1. Possono usufruire del servizio i residenti o domiciliati: anziani, persone disabili o che soffrono di una patologia cronica e minori, che non presentino situazioni tali da richiedere la presenza di assistenza medica e/o infermieristica sul tragitto oppure che possano essere a rischio di malesseri legati al trattamento medico di cui si è usufruito.

2. Possono inoltre usufruire del servizio gli altri cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale non rientranti nelle categorie sopra citate, qualora dimostrino le oggettive difficoltà organizzative all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e subordinatamente all'esaurimento delle richieste delle categorie aventi priorità.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio può essere effettuato indicativamente con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili, o da associazioni di volontariato convenzionate con il Comune.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il ritiro dell'utenza presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa, l'accompagnamento, ove necessario, all'interno della struttura di destinazione.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

Compartecipazione al costo del servizio

1. Il servizio, laddove non è a titolo gratuito, prevede una tariffa stabilita dalla Giunta comunale. Può essere prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

⁴ Ai sensi dell'articolo 26 co. 2 della l. n. 104/1992. La regolamentazione della compartecipazione al trasporto verso centri diurni per persone con disabilità è disciplinata nei relativi articoli.

Servizio trasporto sociale	
Formula da applicare	Tariffa = $\frac{(ISEE \text{ utenza} - ISEE \text{ iniziale})}{(ISEE \text{ finale} - ISEE \text{ iniziale})} \times 100 \times \text{costo al km}$
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo al km a carico dell'utenza La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di chilometri percorsi nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula. La lunghezza dei percorsi abituali è preventivamente definita dal servizio sociale, tenendo conto dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e arrotondata all'unità.

Articolo 6

Telesoccorso

Finalità e destinatari

1. Il servizio risponde alle necessità di soggetti parzialmente non autosufficienti che si trovino in situazioni di urgenza tali da necessitare un pronto intervento presso la propria abitazione.

2. L'utilità di questo servizio appare evidente: massima tranquillità per l'utente e per i suoi familiari, possibilità di interventi immediati con cure adeguate e quindi limitazione dei danni che possono essere provocati da malori improvvisi o incidenti.

Modalità di accesso

1. Il servizio può essere richiesto direttamente ai servizi sociali comunali territorialmente competenti.

Compartecipazione al costo del servizio

1. Può essere prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

Servizio di telesoccorso	
Formula da applicare	Tariffa = $\frac{(ISEE \text{ utenza} - ISEE \text{ iniziale})}{(ISEE \text{ finale} - ISEE \text{ iniziale})} \times 100$
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo del servizio a carico dell'utenza La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando i mesi di utilizzo per la tariffa individuata dalla suindicata formula

Interventi relativi all'Area Minori e famiglie

Articolo 7

Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori (di seguito denominato ADM), gestito a livello distrettuale, consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
 - a) sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria in situazione di pregiudizio;
 - b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e/o del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.
3. Di norma i progetti devono durare per un massimo di 24 mesi e per non più di 12 ore settimanali.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

Assistenza domiciliare minori (ADM)	
Formula da applicare	$\text{Tariffa} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times 100$
Descrizione della	Tariffa = % del costo orario dell'educatore domiciliare a carico

tariffa	dell'utenza La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare fruite nel periodo di riferimento, di norma, mensile, per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formula.
---------	---

Articolo 8

Servizio di incontri protetti

Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette, inizialmente gestite dal servizio tutela minori dell'ambito e, successivamente, da operatori specializzati (educatori professionali, psicologi, ecc.)

2. Gli interventi sono dedicati all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela del Tribunale per i Minorenni e/o con richiesta del Tribunale Ordinario di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento familiare, inserimento in comunità d'accoglienza socio assistenziali.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

Servizio di incontri protetti	
Formula da applicare	$\text{Tariffa} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times 100$

Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo orario del servizio a carico dell'utenza La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di servizio fruito nel periodo di riferimento, di norma, mensile, per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formula.
---------------------------	---

Articolo 9

Progetti esercitazioni all'autonomia

Descrizione del servizio

1. Il progetto socio-occupazionale (di seguito denominato esercitazioni all'autonomia) consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio-educativo individualizzato.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:
- ampliare le competenze operative delle persone in stato di fragilità attraverso l'apprendimento e l'esercizio di compiti e mansioni in un contesto a valenza occupazionale;
 - ampliare la rete di relazioni personali attraverso la frequentazione di contesti della normalità;
 - aumentare l'autostima e la fiducia nelle proprie competenze attraverso l'assunzione di un ruolo attivo e riconosciuto nei contesti della normalità;
 - promuovere una cultura positiva dell'integrazione sociale all'interno di diversi contesti del territorio.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone in stato di fragilità e/o con compromissione elevata delle capacità lavorative di età superiore ai 16 anni.

Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto socio-occupazionale è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio che si prestano per l'attuazione del progetto.
2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.
3. Il Comune può riconoscere a favore delle persone inserite in attività socio-occupazionali, un compenso motivazionale, sulla base del progetto del servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. Per il progetto socio-occupazionale non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

Articolo 10

Servizio per l'inserimento lavorativo per persone disabili (SIL)

Finalità e descrizione

1. L'inserimento lavorativo per persone disabili e/o delle persone a rischio di emarginazione individuate dall'art. 4 della l. n. 381/1992, nonché dalla L. 68/1999, rappresenta non solo un efficace strumento di promozione umana e sociale capace di farli progredire nell'autosufficienza, ma anche un elemento fondamentale per la loro crescita personale, intesa come realizzazione personale e per il rafforzamento di un'immagine positiva di sé. L'avvio ad un'attività lavorativa, il trattamento retributivo, il recupero di una vita di relazione, determinano per l'utenza un'occasione per l'inserimento nel contesto lavorativo e di integrazione nel tessuto sociale.

Contributi/integrazioni rette di servizi

Articolo 11

Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per disabili

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ⁽⁵⁾ ovvero sociosanitario ⁽⁶⁾.

2. L'utenza, che non sia in grado di sostenere autonomamente il costo della retta, può chiedere al Comune un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia, definita annualmente dalla Giunta comunale, e allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa.

3. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione del contributo/integrazione retta comunale, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al servizio sociale competente un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal servizio sociale territorialmente competente.

4. In caso di contributo/integrazione retta, la scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta più appropriata nell'interesse della persona disabile. In caso di contrasto tra le parti sull'appropriatezza della struttura si farà ricorso alla valutazione di un'équipe multidimensionale pubblica.

5. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo del contributo/integrazione retta comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

⁽⁵⁾ Attualmente, la D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437, recante *Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008*.

⁽⁶⁾ Attualmente, la D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438, rubricata *Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008*.

6. L'erogabilità del contributo/integrazione retta comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente, da ciascuna Giunta comunale.

Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità, una risposta residenziale al bisogno abitativo che promuova lo sviluppo o il mantenimento delle capacità residue.

Destinatari

1. Destinatari del contributo/integrazione retta in oggetto sono:

- a) persone disabili prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utente ⁽⁷⁾, predispone un progetto individuale ⁽⁸⁾, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi. Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

2. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto individuale, senza pretesa di esaustività: il valore del contributo/integrazione retta comunale riferito al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento parziale o totale della quota sociale della retta.

⁽⁷⁾ Ovvero il proprio rappresentante legale, avvocato o comunque, stante la logica dell'istituto, altro familiare/terzo che solleciti la pubblica amministrazione a un intervento positivamente "tutelante" nei confronti dell'utenza.

⁽⁸⁾ Il progetto individualizzato va rapportato a un modello di Stato che, per la scarsità delle risorse, il Costituente ed il legislatore ordinario hanno delineato come necessariamente 'parsimonioso' e, di conseguenza, selettivo nella garanzia dei servizi minimi e nella individuazione dei destinatari degli interventi. Questa conclusione è conforme, del resto, alla configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie (e, quindi, anche alle prestazioni sociali e sociosanitarie) come "finanziariamente condizionato", giacché "l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (Cfr. Corte Cost., 27-07-2011, Sent. n. 248).

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta ⁽⁹⁾ può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita, allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione retta comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

5. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una nulla o bassa liquidità ma con presenza di beni patrimoniali presenti nell'ISEE, si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo di contributo/integrazione retta, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 12

Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone disabili

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere socio-assistenziale ⁽¹⁰⁾ ovvero sociosanitario ⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

⁽¹⁰⁾ Attualmente, la D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437, recante *Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008*.

2. L'utenza, che non sia in grado di sostenere autonomamente il costo della retta, può chiedere al Comune un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato annualmente dalla Giunta comunale, e allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa.

Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

1. Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere ai contributi/integrazione rette per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utente ⁽¹²⁾, predispone un progetto individuale ⁽¹³⁾, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi. Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

2. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto individuale, senza pretesa di esaustività: il valore del contributo/integrazione retta comunale riferito al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

⁽¹¹⁾ Attualmente, la D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438, rubricata *Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008*.

⁽¹²⁾ Ovvero il proprio rappresentante legale, avvocato o comunque, stante la logica dell'istituto, altro familiare/terzo che solleciti la pubblica amministrazione a un intervento positivamente "tutelante" nei confronti dell'utenza.

⁽¹³⁾ Il progetto individualizzato va rapportato a un modello di Stato che, per la scarsità delle risorse, il Costituente ed il legislatore ordinario hanno delineato come necessariamente 'parsimonioso' e, di conseguenza, selettivo nella garanzia dei servizi minimi e nella individuazione dei destinatari degli interventi. Questa conclusione è conforme, del resto, alla configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie (e, quindi, anche alle prestazioni sociali e sociosanitarie) come "finanziariamente condizionato", giacché *"l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario"* (Cfr. Corte Cost., 27-07-2011, Sent. n. 248).

Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale ⁽¹⁴⁾ può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE non superiore alla soglia definita, allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, che deve contenere la quota di compartecipazione a carico dell'utente descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione retta comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota del servizio per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. Qualora al momento dell'inserimento presso il servizio la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale del servizio frequentato. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

Articolo 13

Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ⁽¹⁵⁾ ovvero sociosanitario ⁽¹⁶⁾.

2. La contribuzione massima concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota sociale, che non può essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento, e la quota di compartecipazione definita in relazione alla complessiva capacità economica dell'utenza, da attestare allegando idonea dichiarazione.

⁽¹⁴⁾ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

⁽¹⁵⁾ Attualmente, la D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437, recante *Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008*.

⁽¹⁶⁾ Attualmente, la D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438, rubricata *Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008*.

3. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione del contributo/integrazione retta comunale, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al servizio sociale competente un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal servizio sociale territorialmente competente.

4. L'erogabilità del contributo/integrazione retta comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente, da ciascuna Giunta comunale.

Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane una risposta residenziale al bisogno abitativo che promuova lo sviluppo o il mantenimento delle capacità residue.

Destinatari

1. Destinatari del contributo/integrazione retta in oggetto sono persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utenza ⁽¹⁷⁾, predispone un progetto individuale ⁽¹⁸⁾, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi. Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

2. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto individuale, senza pretesa di esaustività: il valore del contributo/integrazione retta dell'integrazione economica comunale riferito al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

⁽¹⁷⁾ Ovvero il proprio rappresentante legale, avvocato o comunque, stante la logica dell'istituto, altro familiare/terzo che solleciti la pubblica amministrazione a un intervento positivamente "tutelante" nei confronti dell'utenza.

⁽¹⁸⁾ Il progetto individualizzato va rapportato a un modello di Stato che, per la scarsità delle risorse, il Costituente ed il legislatore ordinario hanno delineato come necessariamente 'parsimonioso' e, di conseguenza, selettivo nella garanzia dei servizi minimi e nella individuazione dei destinatari degli interventi. Questa conclusione è conforme, del resto, alla configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie (e, quindi, anche alle prestazioni sociali e sociosanitarie) come "finanziariamente condizionato", giacché "l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (Cfr. Corte Cost., 27-07- 2011, Sent. n. 248).

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale ⁽¹⁹⁾ può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita, e allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità economica della stessa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione retta comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

5. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una nulla o bassa liquidità ma con presenza di beni patrimoniali presenti nell'ISEE, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo di contributo/integrazione retta, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 14

Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone anziane

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di

⁽¹⁹⁾ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere socio-assistenziale ⁽²⁰⁾ ovvero sociosanitario ⁽²¹⁾.

2. La contribuzione massima concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota sociale, che non può essere superiore al valore medio della quota sociale di analoghi servizi del territorio di riferimento, e la quota di compartecipazione al costo del servizio definita sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo.

3. L'erogabilità del contributo/integrazione retta comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente, da ciascuna Giunta comunale.

Finalità

1. Il contributo/integrazione retta è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione.

Destinatari

1. Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio- educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

Servizi semiresidenziali per anziani	
Formula da applicare	$\text{Tariffa} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times 100$
Descrizione della tariffa	Tariffa = % della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione), espressa su base giornaliera/mensile, a carico dell'utenza

2. Il contributo qui disciplinato sarà pari alla differenza tra il valore complessivo della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) e la quota di compartecipazione a carico dell'utenza, quantificata ai sensi del precedente comma.

Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utenza ⁽²²⁾, predispone un progetto individuale ⁽²³⁾,

⁽²⁰⁾ Attualmente, la D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437, recante *Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008*

⁽²¹⁾ Attualmente, la D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438, rubricata *Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008*.

ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi. Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

2. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto individuale, senza pretesa di esaustività: il valore del contributo/integrazione retta dell'integrazione economica comunale riferito al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta ⁽²⁴⁾ può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita, allegando idonea documentazione necessaria al calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, che deve contenere la quota di compartecipazione a carico dell'utente descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione retta comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota del servizio per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. Qualora al momento dell'inserimento presso il servizio la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale del servizio frequentato. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45

⁽²²⁾ Ovvero il proprio rappresentante legale, avvocato o comunque, stante la logica dell'istituto, altro familiare/terzo che solleciti la pubblica amministrazione a un intervento positivamente "tutelante" nei confronti dell'utenza.

⁽²³⁾ Il progetto individualizzato va rapportato a un modello di Stato che, per la scarsità delle risorse, il Costituente ed il legislatore ordinario hanno delineato come necessariamente 'parsimonioso' e, di conseguenza, selettivo nella garanzia dei servizi minimi e nella individuazione dei destinatari degli interventi. Questa conclusione è conforme, del resto, alla configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie (e, quindi, anche alle prestazioni sociali e sociosanitarie) come "finanziariamente condizionato", giacché "l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (Cfr. Corte Cost., 27-07- 2011, Sent. n. 248).

⁽²⁴⁾ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

Articolo 15

Integrazione di rette di servizi residenziali socio-educativi per minori

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità specificate all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento, salvo il caso in cui il l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto.

Servizi residenziali per minori	
Formula da applicare	$\text{Tariffa} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times 100$
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo giornaliero/mensile della struttura a carico dell'utenza

Interventi per l'area del disagio adulto

Articolo 16

Assistenza abitativa e housing sociale

Destinatari

1. Sono ammessi all'ospitalità, esclusivamente dietro valutazione tecnico professionale dell'assistente sociale, i soggetti in difficoltà momentanea, a rischio di incolumità o di emarginazione, appartenenti alle seguenti categorie:

- persone con disturbi psichiatrici e comportamentali;
- persone ammesse a misure alternative al carcere;
- persone con problematiche di rilevanza socio-economica che hanno situazioni abitative precarie, alloggi inadeguati o impropri o sono prive di alloggio e che, autonomamente, non riescono ad accedere al mercato della locazione privata;
- famiglie o singoli genitori con minori a rischio di incolumità, violenza, o in condizione di grave disagio socio-sanitario;

2. Stante la temporaneità dell'ospitalità, è indispensabile che per i soggetti sopra indicati possa essere individuato un progetto individualizzato di reinserimento sociale, attraverso l'orientamento, la riabilitazione, la motivazione o rimotivazione, l'accompagnamento al lavoro (se richiesto), ed ogni altra azione ritenuta utile e possibile per una progressiva autonomia personale.

3. Antecedentemente all'ingresso dell'utente nella struttura di accoglienza (sia *housing*, dormitorio pubblico, dormitorio per lavoratori o simile), ovvero, in casi di emergenza, nei giorni immediatamente successivi, il servizio sociale comunale inviante propone al soggetto gestore un progetto individualizzato che definisca in maniera puntuale:

- la motivazione dell'inserimento;
- gli obiettivi dell'inserimento;
- i tempi di attuazione del progetto;
- le condizioni, i limiti e le modalità di svolgimento dell'esperienza;
- le forme di collaborazione tra servizio sociale, équipe ed eventuali altri servizi coinvolti;
- le modalità e i tempi di verifica.

4. Il progetto individualizzato, o il suo estratto, deve essere sottoscritto anche dall'utente.

Interventi per l'area scolastica

Articolo 17

Trasporto scolastico

Descrizione e finalità del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire, ed alla volontà di agevolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico, nei Comuni ove è attivato, è svolto direttamente a favore degli utenti (residenti) della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

2. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporto, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;

- l'eventuale quota minima;
- l'ISEE iniziale;
- l'ISEE finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

Formula da applicare	$\text{Tariffa} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times 100$
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo del servizio

Articolo 18

Mensa scolastica

Descrizione del servizio

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

Finalità

1. Il servizio di mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale; esso è finalizzato ad integrare il tempo del pasto nel tempo scuola in quanto momento educativo e socializzante che favorisce la frequenza, l'integrazione al sistema scolastico e l'educazione alimentare.

2. Per conseguire le finalità connesse all'educazione alimentare, il servizio nella predisposizione dei menù dovrà prestare attenzione alla tipologia degli alimenti, alla loro composizione nutritiva, alla relazione tra alimentazione e dispendio energetico, alla relazione tra dieta e stile di vita, alla correzione di errori alimentari per evitare eventuali squilibri connessi.

3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

4. Il servizio mensa si ispira ai principi fondamentali di cui alle normative vigenti e cioè: uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia, efficienza e pubblicità.

Destinatari

1. Sono ammessi ad usufruire del servizio di mensa scolastica:

- a) gli alunni iscritti alle scuole del territorio di residenza;
- b) i docenti delle suindicate scuole impegnati nelle attività di vigilanza educativa che consumino il pasto insieme agli alunni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 Novembre 1993 in applicazione dell'art. 17 del Decreto Legge 18 Gennaio 1993 n° 8 convertito nella Legge 19 Marzo 1993 n° 68 (personale addetto al turno pomeridiano);
- c) il personale ATA delle suindicate scuole addetto all'assistenza e alla vigilanza dei bambini durante l'erogazione del servizio mensa;

d) gli utenti degli Asili Nido, comunali e privati, operanti nel territorio comunale, le cui strutture siano state autorizzate al funzionamento secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;

e) eventuali altri utenti, qualora siano in possesso di espresse autorizzazioni alla fruizione del servizio concesse in base a regolamenti, normative vigenti, o quando la loro presenza sia ritenuta necessaria per assolvere a particolari funzioni di assistenza o sorveglianza.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto;
- l'eventuale quota minima;
- l'ISEE iniziale;
- l'ISEE finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi secondo l'ISEE.

Articolo 19

Servizi pre- e post-scuola

Descrizione e finalità del servizio

1. Sono istituiti dal Comune i servizi di pre-scuola e post-scuola a favore degli alunni frequentanti le scuole del territorio individuate dalle singole amministrazioni comunali.

2. I servizi di pre- e post-scuola vogliono rappresentare una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei familiari che, per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle istituzioni scolastiche.

3. I servizi di pre- e post-scuola sono istituiti come interventi volti a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, in conformità alla normativa regionale vigente.

4. L'utilizzo dei servizi pre- e post-scuola si configura per gli alunni come momento educativo atto a creare e favorire esperienze di comunicazione e socializzazione a livello di gruppo, confrontandosi con bambini anche di età diversa e misurandosi con le regole di convivenza.

Destinatari

1. I servizi di pre-scuola e di post-scuola sono riservati agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e secondaria di primo grado in base all'organizzazione data da ogni singolo Comune e possono essere usufruiti soltanto dalle famiglie che ne hanno effettiva necessità, per motivi di lavoro o di carattere familiare.

2. All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori di tutti i bambini, vecchi e nuovi iscritti, interessati ad usufruire dei servizi di pre-scuola e di post-scuola, dovranno compilare la domanda su apposito modello da ritirare e riconsegnare all'ufficio comunale preposto.

3. Le domande, appositamente compilate, dovranno pervenire al Comune entro il termine stabilito da ogni Comune.

4. Oltre tale data saranno accettate esclusivamente le iscrizioni entro il limite di posti disponibili, all'interno di ogni plesso scolastico, in cui è stato attivato il servizio. Nel caso di numero di domande superiori al limite eventualmente stabilito da ogni Comune, il medesimo si

riserva la facoltà di prevedere l'aumento del numero di posti disponibili, con l'eventuale adeguamento degli operatori. In caso contrario le domande saranno accettate entro la disponibilità dei posti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Il servizio sarà attivato nei plessi in cui ci siano almeno un numero minimo di richieste definito dalle singole Giunte comunali.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale annualmente stabilisce per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del d.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'ISEE iniziale;
- l'ISEE finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

Articolo 20

Centri estivi

Descrizione e finalità del servizio

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, può proporre iniziative a carattere educativo, ludico e aggregativo con l'obiettivo di offrire a bambini/e ed a ragazzi/e una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.

2. I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorativa.

3. Le proposte offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate durante l'anno, affiancandosi all'azione educativa/formativa delle famiglie.

4. È altresì previsto l'inserimento di bambini/e e ragazzi/e disabili residenti, per i quali si definisce una progettazione educativa personalizzata al fine di favorirne la partecipazione e la socializzazione.

Destinatari

1. Il Centro Ricreativo Estivo è un servizio educativo rivolto a bambini/e, ragazzi/e residenti nel territorio comunale, a partire dai 3 fino ai 14 anni, attivato nei periodi di chiusura delle scuole.

2. Di norma sono attivate due tipologie di Centri Ricreativi Estivi:

- uno per la fascia d'età 3-5 anni;
- uno per la fascia d'età 6-14 anni.

3. Le iscrizioni dei non residenti sono accolte in subordine all'esaurimento dell'eventuale lista d'attesa dei residenti.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale annualmente stabilisce per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del d.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'ISEE iniziale;
- l'ISEE finale;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

Articolo 21

Servizio di Asilo Nido comunale

Descrizione del servizio

1. L'Asilo Nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto, di norma, a bambini da 0 a 3 anni, con priorità riservata ai minori residenti e/o domiciliati nell'Ambito territoriale.

2. Nel caso in cui sul territorio comunale insistano Asili Nido privati, il Comune potrà stipulare opportune convenzioni al fine di agevolare l'inserimento dei propri cittadini.

Finalità

1. L'Asilo Nido ha il compito di assicurare ai minori ospiti, attraverso una qualificata assistenza ed una sicura vigilanza, una crescita ottimale sotto il profilo psicologico, pedagogico e sanitario, e deve possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

2. A tale scopo viene assicurato ai bambini:

- a) un'attenta azione di stimolo sul piano educativo e formativo;
- b) una razionale e differenziata alimentazione, secondo criteri dietetici anche personalizzati;
- c) un costante stimolo per la formazione armonica della personalità e dell'affettività;
- d) un'adequata assistenza igienico-sanitaria.

Destinatari

1. Hanno titolo all'ammissione all'Asilo Nido i bambini di età non superiore ai tre anni. Per l'ammissione all'Asilo Nido occorre attenersi alle modalità stabilite dall'Asilo Nido stesso. In deroga a quanto sopra, per particolari situazioni di svantaggio, su richiesta della famiglia, debitamente documentato con un progetto sociale da parte del servizio sociale, sarà possibile usufruire di un prolungamento di permanenza al nido.

2. In relazione a quanto disposto dalla legge statale e regionale sulla tutela delle lavoratrici madri, in caso di comprovate gravi necessità familiari, possono essere ammessi all'Asilo Nido anche i bambini di età inferiore ai tre mesi.

3. I bambini che compiono i tre anni nell'anno di frequenza, hanno diritto a frequentare l'Asilo Nido fino all'inserimento nella scuola materna, purché avvenga nell'anno.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima e minima a favore dell'utenza, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

Articolo 22

Servizio di Scuola per l'Infanzia

Descrizione del servizio

1. Il Comune, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti, gestisce ove esistente la Scuola dell'Infanzia comunale o attiva convenzioni con le scuole paritarie del territorio per garantire il servizio a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di età, proponendosi la realizzazione del loro diritto all'educazione, interagendo in stretta collaborazione con le famiglie e gli organismi di partecipazione sociale.

Finalità

1. La Scuola dell'Infanzia, sia essa statale, comunale o privata parificata, è un servizio educativo di base che concorre, nell'ambito del sistema scolastico complessivo italiano, alla formazione integrale e armonica dei bambini dai tre ai sei anni.

2. La Scuola, nel perseguire le finalità che le sono proprie, rispetta e garantisce tutti i diritti di ogni bambino senza discriminazione alcuna, indipendentemente dalla razza, sesso, lingua, religione, opinione politica o d'altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, handicap. Offre alle famiglie un'opportunità strutturata di educazione e di socializzazione, partendo da una moderna e puntuale lettura dei bisogni e delle esigenze dei bambini. Persegue sia l'acquisizione di competenze di tipo comunicativo, espressivo logico, operativo e sociale, sia un'equilibrata maturazione e organizzazione delle dimensioni cognitive, affettive, sociali e morali, favorendo la sperimentazione educativa, in costante rapporto con le insegnanti, il personale ausiliario e le famiglie, avvalendosi anche della consulenza di esperti dei problemi legati allo sviluppo dell'età evolutiva.

Destinatari

1. La Scuola dell'Infanzia è aperta prioritariamente a tutti i bambini residenti nel territorio comunale; agli effetti dell'applicazione del presente comma, la residenza deve essere posseduta alla data di scadenza delle iscrizioni, o ne sia fatta richiesta entro tale data e salvo buon fine. Qualora nel corso dell'anno scolastico tale situazione subisca modifiche, il bambino ha diritto al mantenimento del servizio, fatta salva l'eventuale variazione di tariffa.

2. Le domande relative all'inserimento di bambini non residenti vengono comunque accolte, procedendo agli inserimenti compatibilmente alla capacità ricettiva della scuola.

3. Per i bambini e le bambine in situazione di difficoltà psicofisica, relazionale e di svantaggio socioculturale, la scuola si propone come un'adeguata opportunità educativa e socializzante, predisponendo le condizioni ideali di sviluppo, di crescita, di espressione delle potenzialità e di integrazione socio-scolastica. La Scuola, sostiene, attraverso un'attenta programmazione educativo - didattica, le condizioni per la realizzazione effettiva della continuità del processo educativo. Individua, altresì, quali spazi privilegiati per la promozione della continuità educativa, i rapporti con le famiglie e con le altre agenzie formative - ricreative operanti sul territorio, favorendo principalmente le occasioni di confronto, dialogo, raccordo e collaborazione con l'Asilo Nido e la Scuola Primaria.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, laddove è prevista, stabilendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima e minima a favore dell'utenza, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.